



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Sede: VIALE DELL'ATENEO LUCANO N. 10 - 85100 - POTENZA (PZ)
Pec piattaforma Traspare: gare.unibas@pec.it

VERBALE N. 2 DEL 08.05.2023

Oggetto	Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di miglioramento delle condizioni energetiche del Campus universitario di Macchia Romana
CIG	96634860EC
CUP	C35H20000280005
Importo di gara	4.972.114,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	telematica

Con Verbale di gara n. 1 del 28.04.2023 il R.U.P., assistito dai testi, ha proceduto a verificare la documentazione pervenuta da parte dei 13 operatori economici partecipanti ed ha:

- 1. ammesso alla fase successiva n. 6 operatori economici;**
 - 2. ammesso con riserva n. 4 operatori economici** attivando nei loro confronti l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016; a tal fine, con nota prot. n. 5292 del 02.05.2023, tali concorrenti ammessi sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia D.Lgs. n. 82/2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 10:10 del giorno 02.05.2023 alle ore 12:00 del giorno 06.05.2023;
 - 3. escluso n. 3 operatori economici** alla fase successiva;
- giusta comunicazione conseguente agli OO.EE. in data 02.05.2023 prot. 5293.

il R.U.P. in data odierna procede, con l'assistenza dei testi, nelle persone dell'Ing. Labella e della Dr.ssa Racioppi, alla verifica della documentazione pervenuta sulla piattaforma di negoziazione Traspare da parte degli operatori economici ammessi con riserva, nei termini di seguito riportati:

Partecipante	Data e ora di arrivo su Traspare
AR.CO. SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	02/05/2023 12:23
De Cicco s.r.l. Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	05/05/2023 10:36
MANCUSI SPA Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	02/05/2023 12:30

CONSORZIO CIRO MENOTTI Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	05/05/2023 15:22
---	------------------

Il RUP quindi, per ciascuno dei suddetti O.E., verifica che la documentazione pervenuta risponde a quanto richiesto dalla S.A. e riportato nel Verbale n. 1 cui si rinvia – **e ammette i predetti operatori economici alla fase successiva.**

Il RUP dà atto, altresì, che i 3 operatori economici esclusi hanno fatto pervenire alla S.A. via pec **richieste di riammissione alla gara**, come riportato nella tabella seguente, invocando così, da parte della S.A., l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* ex L. n. 241/90 dell'avvenuta esclusione:

Concorrente	Data di arrivo, modalità,
NC EDIL PITTURAZIONI SAS Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • Ditta individuale VENEZIA LUCIANO (Mandante)	05.05.2023 via pec
SA.MI. SRL - P.IVA:02216960795 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	06.05.2023 via pec
MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L. Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • CM IMPIANTI SRL - (Mandante) • SILCO SRL - (Mandante)	05.05.2023 08.05.2023 via pec

Il R.U.P., rinviando per le motivazioni di esclusione al predetto Verbale n. 1, procede all'esame della documentazione pervenuta nell'ordine di cui sopra.

A) ATI: NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA & C. (mandataria) – Ditta individuale VENEZIA LUCIANO (mandante):

L'istanza di riammissione alla gara, a firma del legale rappresentante dell'impresa mandataria, riporta, in relazione ai requisiti dichiarati dal progettista incaricato GVC S.r.l., quanto segue:

"VISTO:

- (...)

- *che nel modello di dichiarazione resa dal professionista, "Allegato_2d_dichiarazione progettisti", lo stesso dichiarava di "... 2) essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, richiesti all'articolo 8.4 del disciplinare di gara ...";*

- *che nel medesimo modello il professionista allegava, per mero errore di trascrizione, la tabella riepilogativa dei requisiti posseduti solo in ordine al punto 8.4.2. lettera b) "Servizi di punta" e non anche la tabella riepilogativa dei requisiti posseduti dal professionista in ordine al punto 8.4.2. lettera a);*

DICHIARA

- *che i requisiti di cui al punto 8.4.2 lettera a) (...)*

sono posseduti dal professionista, come risulta dalla tabella riepilogativa di seguito riportata.

L'elenco dei servizi tecnico-professionali elencati vengono qui riassunti:

- Progettazione esecutiva opere E.20 (€ 906.380,00 + € 697.895,04 + 1.289.265,76 + 561.188,48 + 15.342,30) = € 3.470.071,58 > di € 2.238.475,50 richiesto dal bando di gara;
- Progettazione esecutiva opere IA.02 (€ 177.491,50 + € 39.390,43 + 87.139,04 + 96.982,63 + 73.937,41 + 200.757,65) = € 675.698,66 > di € 516.463,77 richiesto dal bando di gara;
- Opere di punta E.20 (€ 1.289.265,76) > di € 895.390,20 richiesto dal bando di gara;
- Opere di punta IA.02 (€ 177.491,50 + 96.982,63) = 274.474,13 > di € 206.585,51 richiesto dal bando di gara;

L'operatore economico, a conclusione dell'istanza afferma che:

“Nello specifico caso di specie, come emerge chiaramente da quanto sopra riportato, il concorrente risulta in possesso del requisito richiesto dall'avviso alla data di scadenza dello stesso. L'erronea indicazione del concorrente in merito al possesso del requisito si sostanzia, pertanto, in un mero errore formale sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come stabilito dalla citata disposizione”

Il RUP preso atto di quanto complessivamente dichiarato, stante il possesso dei requisiti di partecipazione, trattandosi di errore materiale di trascrizione e considerando, altresì, che il disciplinare di gara all'art. 15, rubricato SOCCORSO ISTRUTTORIO, espressamente prevede:

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- *il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;*
- ***l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”***

ritiene che la difformità rilevata con il Verbale n. 1 sarebbe potuta essere sanata con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e del citato art. 15 e ammette il presente operatore economico alla successiva fase della procedura.

B) SA.MI. S.r.l.:

L'istanza di riammissione alla gara, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, riporta quanto segue:

“(…)

Lo studio AKKAD, indicato dalla Scrivente quale società di ingegneria incaricata delle attività di progettazione è in possesso di tutti i requisiti richiesti atteso che, pur avendo erroneamente inserito nella distinta dei servizi svolti l'intervento n. 03/04 che risulta non valutabile secondo quanto previsto dell'art. 8.4.2 del disciplinare di gara, possiede le certificazioni di ulteriori servizi di ingegneria utili al totale soddisfacimento dei requisiti richiesti dal bando di gara (...)”

e, a tal fine, allega n. 2 certificati di regolare esecuzione rilasciati alla società AKKAD Società di Ingegneria s.r.l. e precisamente:

1. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, rilasciata in data 21.08.2019 dall'Ing. Guastadisegni, procuratore di Enel Green Power S.p.A.;
2. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA rilasciato in data 20.12.2022 dall'Ing. Tomasello, RUP della procedura per la INVIMIT SGR SpA (Investimenti immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A.).

L'elenco dei servizi tecnico-professionali elencati nella distinta del progettista e di quelli integrativi di cui ai certificati di esecuzione allegati all'istanza di autotutela sono così complessivamente riassunti:

- Progettazione esecutiva opere E.21 – E.22 – E.16: (€ 700.770,87 + € 657.859,42 + 406.678,80 + 738.819,80 - pari al 90% di € 820.910,89) = € 3.196.286,00 > di € 2.238.475,50 richiesto dal bando di gara;
- Progettazione esecutiva opere IA.02 (€ 134.532,48 + € 692.157,11 + € 21.422,97 + € 19.103,35) = € 867.215,91 > di € 516.436,77 richiesto dal bando di gara;
- Servizi di punta opere E.21 (€ 738.819,80+700.770,87) = 1.439.590,67 > di € 895.390,20 richiesto dal bando di gara;
- Servizi di punta opere IA.02 (€ 692.157,11+867.215,91) > di € 206.585,51 richiesto dal bando di gara;

L'operatore economico, anche in questo caso, trattandosi di errato inserimento nella documentazione di gara di un intervento non valutabile, afferma che tale circostanza sarebbe potuta essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP preso atto di quanto complessivamente dichiarato, ritiene che, stante il possesso dei requisiti di partecipazione, per le motivazioni di cui alla precedente lett. A), ammette il presente operatore economico alla successiva fase della procedura.

C) MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – CM IMPIATI SRL (mandante) – SILCO SRL - BUSTA n. 10:

L'istanza di riammissione alla gara, a firma dell'Avv. Pianta, specificatamente incaricato dalla società mandataria del costituendo RTI, riporta quanto segue:

C.1)

"(...) Nel caso di specie, le imprese componenti il costituendo R.T.I. hanno omesso di indicare che la società CM Impianti S.r.l. avrebbe dovuto eseguire una quota dei lavori pari al 27% nella categoria OG1. Invece è stato riportato, in maniera del tutto erronea, che la SILCO S.r.l. avrebbe eseguito una quota pari al 50% sempre nella menzionata categoria OG1.

Sul punto occorre precisare che trattasi di errore materiale, in quanto tutti gli altri documenti di gara, in particolare la dichiarazione integrativa a corredo del D.G.U.E, sono stati compilati con le corrette quote di esecuzione dei lavori.

Su queste basi, la Stazione Appaltante in indirizzo avrebbe dovuto esperire, più correttamente, la procedura del soccorso istruttorio nei confronti del costituendo R.T.I. composto da Montanarella Costruzioni S.r.l. (Mandataria) – CM Impianti S.r.l. (Mandante) – Silco S.r.l. (Mandante)"

A tal fine è stata inviata la dichiarazione di impegno con le quote di esecuzione corrispondenti alle quote di partecipazione.

Al fine di procedere nella disamina di quanto pervenuto, il RUP ritiene di riportare, seppure riassuntivamente, le ulteriori ragioni dell'avvenuta esclusione.

C.2)

Nella dichiarazione d'impegno ai fini della qualificazione in OS28 (assorbita dalla OG11) le associate hanno dichiarato quanto segue:

- Montanarella Costruzioni Srl, qualificata con la categoria OG11 – classifica I°, dichiara di partecipare alla gara per la categoria OS28 (OG11 – classifica I°) per una quota pari al 51%, per cui assume un importo di € 263.382,75 - superiore alla classifica posseduta di € 258.000,00;
- Silco Srl qualificata con la categoria OG11 – classifica I°, dichiara di partecipare alla gara per la categoria OS28 (OG11 – classifica I°) per una quota pari al 49%, per cui assume un importo di € 253.054,02 inferiore alla classifica posseduta di € 258.000,00.

Relativamente alla categoria OS28 (assorbita dalla OG11) i requisiti di qualificazione complessivamente posseduti dalle associate sono quindi risultati inferiori all'importo dei lavori a base di gara.

A tal riguardo l'istanza pervenuta richiede alla S.A., sul punto, l'applicazione del principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 2 del 13.01.2023, in base al quale:

"la disposizione dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara".

Conseguentemente per la categoria OS28:

applicando il citato principio in favore di Montanarella Costruzioni S.r.l., stante il possesso della qualificazione nella categoria OG11 classifica I (i.e. fino ad € 258.000,00), e riconoscendo l'incremento del quinto per l'importo dei lavori della classifica posseduta nella OG11 (1/5 di € 258.000,00 = € 51.600,00), consente alla società di eseguire lavori fino alla concorrenza di € 309.600,00, superiore all'importo di € 263.382,75, risultando, complessivamente le società, qualificate nella categoria scorporata OS28 (assorbita dalla OG11) classifica II° posta a base di gara, come previsto dall'art. 5.3.1 del disciplinare.

C.3)

La mandante CM Impianti S.r.l. è qualificata nella categoria OS30 – classifica III-bis, che incrementata di 1/5 è pari ad € 1.800.000,00 - inferiore all'importo a base di gara di € 2.138.484,29. Pertanto in relazione alla categoria OS30, i requisiti di qualificazione posseduti dalla CM Impianti SRL che partecipa alla gara per tale categoria e per una quota del 100%, sono risultati inferiori all'importo dei lavori a base di gara.

A tal riguardo il concorrente chiede, alla S.A., di considerare, ai fini della qualificazione, anche il requisito della categoria OG11 – classifica II° in cumulo con la categoria OS30 – classifica III° posseduti entrambi dalla CM Impianti S.r.l., in virtù di quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 686 del 01.02.2022 (e come precedentemente sostenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con sentenza n. 1031 del 02.12.2021 e condiviso dal Consiglio di Stato), stante la disposizione del disciplinare di gara sulla fungibilità delle due categorie OG11 e OS30.

Secondo il Consiglio di Stato nella citata sentenza "...se è possibile (a mente di quanto previsto dal bando (...)) la sommatoria delle classifiche relative alle categorie "OG11" e "OS30" possedute dai "componenti" di un raggruppamento temporaneo d'impresе, non v'è ragione di negare

aprioristicamente la possibilità che detta sommatoria operi anche con riferimento alle “classifiche” possedute da un singolo operatore economico, il quale sia in possesso delle certificazioni in “OG11” e in “OS30” conseguite in forza di certificati di esecuzione diversi”.

In base a tale principio è possibile considerare ai fini della qualificazione, anche il requisito della categoria OG11 – classifica II in cumulo con la categoria OS30 – classifica III° posseduti entrambi dalla CM Impianti S.r.l. quindi per un importo di € 1.800.000,00 OS30 classifica III-bis + € 516.000,00 OG11 classifica II° = € 2.316.000,00, superiore a quanto previsto dal bando.

Il RUP preso atto di quanto complessivamente dichiarato, ritiene:

- in relazione al punto C.1) di conformarsi alle medesime considerazioni di cui alla precedente lett. A);
- in relazione al punto C.2) di applicare - al caso di specie - il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 2 del 13 gennaio 2023;
- in relazione al punto C.3) di applicare - al caso di specie - il principio enunciato Consiglio di Stato, sez. III°, con sentenza del 01/02/2022 n. 686, posta la previsione contenuta nel disciplinare.

e, pertanto, conclusivamente, di ammettere il presente operatore economico alla fase successiva della procedura.

Il RUP dà atto che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti per l'apertura della Busta “B” – Offerta tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Sig. Canio SANTORO



I testimoni:

Ing. Pierluigi Labella



Dr.ssa Antonella Racioppi

